



Sev. 5213/16
 Cron. 12425/16
 Rep. 6447/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione terza civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario avv. Giuseppe Coda ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado, iscritto sul ruolo civile degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2560/2007/R.G. avente ad oggetto: " *Risarcimento danni* "

TRA

~~DE PASCALE Pasquale~~ con l'avv. Pietro Garofalo

- attore -

E

~~Monteleone Maria Antonietta~~ con l'avv. Maria Antonietta Monteleone

~~Falco Antonello~~ con l'avv. Antonello Falco

- convenuti -

All'udienza del 20 marzo 2015 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale cui si rimanda, ed il Tribunale riservava la decisione all'esito della scadenza dei termini dell'art. 190 cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2007 ~~DE PASCALE Pasquale~~ conveniva dinanzi l'intestato Tribunale ~~Monteleone Maria Antonietta~~ e ~~Falco Antonello~~ chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Riferiva che costoro, sia durante un comizio elettorale tenutosi in Valenzano il 25 maggio 2006 che diffondendo, nelle medesime occasioni di tempo e luogo, un volantino avevano leso la propria reputazione, diffamandolo e calunniandolo, adoperando espressioni estranee alla dialettica politica.



Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio sostenendo, sostanzialmente, che le critiche erano di natura politica e non personale, sicché chiedevano il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita mediante acquisizione di pertinente documentazione, prova per interpellato e testi; infine all'udienza del 20 marzo 2015 il Tribunale riservava la decisione all'esito della scadenza dei termini dell'art. 190 cpc.

Gli elementi attraverso i quali si configura il reato di diffamazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 595 c.p., sono: l'offesa all'altrui reputazione, la comunicazione con più persone e l'assenza dell'offeso.

La nozione di reputazione fa riferimento, per dottrina e giurisprudenza consolidate, all'onore ed al decoro, previsti distintamente come oggetto di lesione dall'articolo 594

c.p.

Il soggetto passivo della diffamazione ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti o attivando, mediante querela, un procedimento penale all'interno del quale avanzerà un'apposita domanda che consentirà – una volta accertata la responsabilità penale dell'imputato – di ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione del reato; oppure facendo valere le proprie richieste risarcitorie direttamente in sede civile.

Invero, per lungo tempo in sede civile la tutela dell'onore è stata subordinata a quella penale, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

Ed infatti, dal punto di vista sostanziale si riteneva risarcibile solo la lesione caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, come richiesto dalla fattispecie penale; per altro verso, sul versante processuale, il vecchio codice di rito sanciva il principio della pregiudizialità.

Solo in un secondo momento, da un lato, la giurisprudenza ha ammesso la risarcibili-



tà della diffamazione colposa quale illecito civile; dall'altro, a seguito delle modifiche del vecchio codice di rito, la pregiudizialità penale ha lasciato spazio al principio di indipendenza delle azioni, per cui oggi il ricorso al giudice civile è del tutto svincolato, a fini risarcitori, dall'accertamento in sede penale del reato.

Ciò ha contribuito a determinare un ricorso sempre più frequente alla tutela civilistica, una tutela riconducibile al disposto di cui all'articolo 2043 c.c., che consente, una volta accertati i presupposti, il riconoscimento del risarcimento sia del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale.

Dal punto di vista soggettivo, l'onore è il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sé; dal punto di vista oggettivo, esso è riconducibile al rispetto ed alla stima di cui ciascuno gode nella società.

Più specificamente, per un verso, la reputazione costituisce spesso un fattore decisivo nella produzione del reddito, pertanto, se essa viene pregiudicata dalla diffusione di notizie false diminuiscono le possibilità sia di instaurare nuovi rapporti, che di sviluppare quelli in corso, con la conseguente determinazione di un danno patrimoniale.

A fini risarcitori, benché non venga richiesto all'attore di dimostrare i rapporti preclusi a causa della condotta lesiva, dipendendo questi ultimi dalla volontà altrui, tuttavia, è necessario che lo stesso fornisca in sede processuale la prova del pregiudizio patrimoniale subito, quale conseguenza del danno ingiusto, attraverso l'esposizione di fatti, la produzione di documenti o anche per presunzioni.

Per altro verso, benché sia stato lo stesso legislatore a prevedere all'articolo 185 c.p. il risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, derivanti da reato, va rilevato, riguardo al reato di diffamazione, come i più recenti orientamenti giurisprudenziali siano convergenti nell'ammettere il risarcimento di tale danno, ritenendo che esso si configuri *in re ipsa*, nella diminuzione o privazione di un valore della persona umana.



Quanto al diritto di critica di cui all'art. 51 c.p., secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (*Sent. 14 febbraio 2013 n. 7421 Sez. V penale*) esso giustifica l'utilizzo di espressioni acri, accese, di impatto emotivo e oggettivamente offensive, purché non sfocianti in un'aggressione gratuita ed immotivata alla sfera privata di chi ne è destinatario, attingendone l'onore, il decoro e la reputazione.

In particolare, i menzionati beni giuridici, ai quali l'ordinamento giuridico accorda specifica tutela penale, non risultano vulnerati quando le espressioni adoperate nell'esercizio del diritto di critica investono una scelta politica e riguardano il soggetto nella sua veste istituzionale.

Ciò premesso in linea di principio, va osservato che l'attore, in relazione alle medesime circostanze di fatto del presente procedimento aveva proposto querela in danno dei convenuti e che il relativo procedimento penale si era concluso con la loro assoluzione con la formula " *perché il fatto non costituisce reato* " e che la decisione è passata in cosa giudicata, come ricavasi da attestazione a margine della sentenza.

(*Sent. Tribunale di Bari n. 1656/2011, doc. 8 in fascicolo*).

Il sistema dei rapporti tra la sentenza penale di assoluzione e il giudizio civile di risarcimento del danno risulta dal combinato disposto di tre norme: gli artt. 75, 88 e 652 c.p.p.

Tali norme, per come costantemente interpretate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, (*ex multis: Cass. 12 marzo 2015 n. 4929*) fissano una regola, una eccezione ed una eccezione all'eccezione, che ovviamente fa risorgere la regola generale.

La regola è che la sentenza penale ha " *effetto di giudicato* " nel giudizio civile di risarcimento del danno quando ricorrano tre condizioni:

- che la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;
- che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione



di farlo;

- che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro ~~soggetto~~ che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile.

Soltanto quando ricorrano congiuntamente tutte e tre queste condizioni si produce il c.d. "effetto di vincolo", ovvero l'impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale.

Ne segue che la sentenza penale di condanna non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice civile quando:

- sia stata pronunciata senza dibattimento;

- la vittima non si sia costituita parte civile, né sia stata messa in condizione di farlo;

- non vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.

L'eccezione alla regola appena riassunta è contenuta nell'ultima parte dell'art. 652 c.p.p., comma 1.

Essa prevede che anche quando la sentenza penale sia stata pronunciata in esito a dibattimento e la vittima sia stata citata quale parte civile, il giudicato penale non vincola il giudice civile se questo sia stato adito dalla parte offesa a norma dell'art. 72 c.p.p., comma 2, vale a dire quando la vittima, per propria scelta, abbia deciso di non costituirsi parte civile e di domandare il risarcimento del danno direttamente al giudice civile.

I fatti posti a base del giudizio, essendo i medesimi, come si è detto di quelli esposti dal De Filippis nella querela che ha dato ingresso al procedimento penale, sono pertanto incontestati; ne va valutata, pertanto, la loro configurabilità come illecito civile.



I convenuti sono stati assolti dal giudice penale il quale ha ritenuto che essi, pur in presenza di affermazioni a contenuto offensivo, abbiano tuttavia agito: " non già al fine di screditare e recare offesa al ~~pubblico~~, bensì al fine di informare l'opinione pubblica, con toni incisivi che avrebbero sicuramente attratto l'attenzione del lettore medio" (sent. Tribunale citata, pag. 6/7).

E nel valutare la portata offensiva di una frase, e l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 c.p., il giudice deve tenere conto dell'occasione che determina la reazione critica e della situazione storico politica complessiva; in sostanza, nell'ambito di una competizione politica normalmente caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressività, la pronunzia di espressioni oggettivamente offensive se avulse dal contesto nel quale sono pronunziate, possono invece ritenersi lecite (nel senso: Cass. Penale, 15 marzo 2001 Sez. V).

Per valutare correttamente la portata di una espressione e verificare se essa sia o meno scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., è necessario tenere conto della occasione, che determina la reazione critica e della situazione storico-politica complessiva.

Il fatto si è verificato nel maggio 2006 e la situazione politica italiana era, come ormai purtroppo di noma, particolarmente surriscaldata: appena un mese prima si erano tenute le elezioni politiche al termine di un'aspra campagna elettorale che aveva visto contrapposti i rappresentanti dei due schieramenti (Prodi e Berlusconi) ed anche in ambito locale era inevitabile risentire di quel clima: a Valenzano poi, votandosi per le elezioni amministrative nel maggio, la campagna elettorale aveva avuto durata doppia rispetto ad altre zone del paese, sicché la competizione nazionale ebbe indubbiamente il suo riflesso anche nell'ambito locale per l'evidente effetto di imitazione e di identificazione che i rappresentanti politici locali hanno nei confronti dei leader nazionali dei rispettivi partiti.



Questo clima generale ha, quindi, modificato di molto il linguaggio politico che è divenuto molto più aggressivo rispetto al passato e molto meno rispettoso della persona dell'avversario: questo nuovo costume è sicuramente poco commendevole, (*nei tempi attuali è, se possibile, ulteriormente peggiorato*) ma il giudice non può non tenere conto di tali elementi al fine di valutare la portata offensiva di una frase pronunciata in un determinato contesto: è in tale clima politico generale ed in tale contesto locale che accaddero i fatti incriminati, che costituivano indubbiamente una critica molto dura e formulata con toni aspri e parole che astrattamente possedevano e possiedono una indubbia valenza offensiva.

I convenuti hanno opposto alla pretesa del ~~pubblico~~ il legittimo esercizio del diritto di critica, come circostanza giustificativa ed esimente del loro comportamento.

IN Va detto che la giurisprudenza si è più volte occupata del problema della critica politica ed ha rinvenuto il fondamento del diritto di critica nell'art. 21 della Costituzione con un limite, condiviso anche dalla dottrina, che la critica deve riguardare la c.d. identità politica del personaggio pubblico criticato, ovvero la dimensione pubblica dello stesso, nel senso che la manifestazione del pensiero deve incidere su quegli aspetti della attività e della personalità del soggetto che siano esposti al pubblico, e non la dimensione meramente privata, che merita una tutela più incisiva.

IN Il diritto di critica, inoltre, secondo un indirizzo giurisprudenziale che, a giudizio del Tribunale ha un indubbio fondamento (*Cass. Penale 16 aprile 1993, Sez. V*), non presuppone la verità del fatto, poiché si differenzia dal diritto di cronaca, che per essere validamente esercitato richiede che i fatti narrati siano veri, perché non si concretizza come l'altro nella narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio, più genericamente di una opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.



Ciò che rileva per la soluzione del caso che ci occupa, è richiamare l'attenzione sulla peculiarità della competizione politica, che è costituzionalmente protetta e garantita, perché proprio attraverso le sue forme si sviluppa la dialettica democratica, che costituisce il fondamento di ogni stato democratico e di diritto; ne deriva che è richiesta al giudice una particolare attenzione quando si tratta di censurare giudizi, opinioni e critiche politiche; il rischio infatti, sarebbe quello di intralciare il libero dispiegarsi della dialettica democratica.

A tal proposito si è giunti ad affermare che nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art. 21 e quello alla dignità personale di cui agli artt 2 e 3 della Costituzione, si ~~risolve~~ la prevalenza alla libertà di parola.

Inoltre nella lotta politica e per il raggiungimento dei fini cui questa si ispira, si è storicamente determinato un mutamento del linguaggio ed una desensibilizzazione della opinione pubblica sul significato di alcune parole e di certe frasi usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, di modo che può ritenersi legittimo l'uso di frasi ed espressioni le quali comunemente, nell'ambito dei rapporti privati, sarebbero offensive.

Insomma e per concludere, la situazione politica del mondo attuale è attraversata da forte contrapposizione, il più delle volte ostentata linguisticamente e retoricamente per ottenere facile consenso mediatico: ciò fa ritenere legittimo l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici e le opinioni possono essere espresse anche con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali, che garantiscano l'efficacia della comunicazione e catturino l'attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico.

I limiti a tale ampia libertà di comunicazione e di espressione sono costituiti dal fatto che oggetto della critica deve essere un aspetto della dimensione pubblica del perso-



naggio criticato ed anche duramente contestato: tale limite, ad avviso del Tribunale non è stato superato dai convenuti, sicché la domanda attorea va rigettata.

La delicatezza della questione interpretativa giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2007, uditi i difensori delle parti così provvede:

1. - Rigetta la domanda
- 2.- Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi del giudizio.

Così deciso il 4 ottobre 2016

IL GIUDICE

Giuseppe Code

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 OTT. 2016

oggi

Il funzionario giudiziario
Francesco NOLA

IL CASO.it